

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4432

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato D’AGOSTINO

Modifiche all’articolo 35 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, concernenti la delimitazione della zona di imbottigliamento nei disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta

Presentata il 14 aprile 2017

Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge, che apporta alcune modifiche all’articolo 35 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, nasce dall’esigenza di evitare che i vini a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP) siano classificati come tali senza che abbiano i requisiti previsti dai disciplinari di produzione di cui alla citata legge. Tale circostanza si verifica soprattutto a causa della possibilità prevista implicitamente dal citato articolo 35, comma 2, lettera c), di derogare all’obbligo di imbottigliamento in zona delimitata. Circostanza aggravata anche dall’incostanza dei controlli che vengono effettuati sulle produzioni.

È evidente che l’immissione sul mercato di vini pregiati a prezzi eccessivamente

bassi può essere giustificata solo se si sacrifica la qualità del prodotto. Ciò non solo non è in linea con i disciplinari di produzione, ma crea anche difficoltà a quelle cantine che imbottigliano *in loco* assicurando, anche in questa fase della produzione, altissimi *standard* di qualità.

I nostri vini a DOP e a IGP sono diffusamente riconosciuti come vini di grande pregio; una caratteristica che trae origine dalle ingenti somme investite in qualità da larga parte delle cantine, anche per la fase di imbottigliamento. Non sempre questa qualità è garantita da chi, invece, imbottiglia altrove e vende il vino a prezzi di gran lunga inferiori a quelli delle cantine che hanno sede nel territorio di produzione indicato dai disciplinari.

D'altronde è noto che il disciplinare di produzione prevede che i vini siano sottoposti a un'iniziale analisi chimico-fisica e a un esame organolettico non solo nella fase di produzione, ma anche in quella di imbottigliamento, durante la quale gli esami devono essere ripetuti partita per partita.

Purtroppo tali controlli sono spesso inco-

stanti.
Questa proposta di legge, se approvata, introduce il divieto di imbottigliare il vino in località che non ricadano nella zona di produzione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 35 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *g-bis*) la delimitazione della zona di imbottigliamento »;

b) la lettera *c)* del comma 2 è abrogata;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La previsione dell'eventuale imbottigliamento in zona delimitata di cui al comma 1, lettera *g-bis*), deve essere inserita nei disciplinari di produzione conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, alle seguenti condizioni:

a) la delimitazione della zona di imbottigliamento deve corrispondere a quella di vinificazione o dell'elaborazione. Dalla zona di imbottigliamento sono tassativamente escluse le eventuali deroghe di cui al comma 2, lettera *a)*;

b) in caso di presentazione di domanda di protezione per una nuova DOP o IGP, la stessa richiesta deve essere rappresentativa di almeno il 66 per cento della superficie dei vigneti, oggetto di dichiarazione produttiva nell'ultimo biennio;

c) in caso di inserimento della delimitazione della zona di imbottigliamento nel disciplinare a seguito del passaggio da una preesistente IGT a una DOC, ovvero a seguito del passaggio da una DOC a una DOCG, la richiesta deve essere avallata da un numero di produttori che rappresentino almeno il 51 per cento, inteso come media, della produzione imbottigliata nell'ultimo biennio ».



17PDL0052050